

ALLEGATO "C" AL N. 37433 DI FASCICOLO

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

"RESEAU ENTREPRENDRE PIEMONTE
ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, l'Associazione denominata "RESEAU ENTREPRENDRE PIEMONTE Ente del Terzo Settore", siglabile come "REP ETS", con o senza interpunzione e con qualunque forma grafica (nel seguito, l'Associazione).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Torino.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna.

L'Ente esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/ 2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di:

- favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nella Regione Piemonte ed eventualmente anche in altre Regioni, curando i contatti con i soggetti potenzialmente interessati a sviluppare nuove idee imprenditoriali, finalizzati alla creazione ed al mantenimento di posti di lavoro;
- assistere a titolo gratuito, da un punto di vista imprenditoriale, manageriale e gestionale, i neo-imprenditori;
- educare e istruire le giovani generazioni alla cultura del lavoro e della libera iniziativa economica e promuovere l'imprenditorialità come concreta opportunità di politica attiva del lavoro;
- promuovere - in qualità di capofila, ente attuatore o anche quale partner in coprogettazione con altri attori pubblici/ privati appartenenti all'ecosistema del "fare nuova impresa" e dell'innovazione/ innovazione sociale, call e/ o

bandi specifici, volti ad erogare servizi gratuiti di mentoring e business coaching per accompagnare e accelerare startup, nuove imprese e team in fase di costituzione, prevedendo anche l'erogazione di premi speciali (in denaro e/ o in servizi) volti a valorizzare l'innovatività, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'impatto sociale generato dalle imprese accompagnate;

- promuovere e organizzare riunioni, conferenze, congressi sugli argomenti inerenti agli scopi associativi e di carattere economico, sociologico e sociale in genere.

L'Associazione rispetta i tre valori fondamentali che costituiscono la Carta della Federazione "Réseau Entreprendre" che sono:

- l'importante è la persona;
- il principio è la gratuità;
- lo spirito è la reciprocità.

L'Associazione potrà inoltre sviluppare ogni altra iniziativa utile od opportuna al perseguimento dei propri scopi e, a tali fini, compiere operazioni anche commerciali, nonché compiere tutte le attività diverse e connesse mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali al conseguimento dello scopo associativo in casi eccezionali e senza carattere di continuità; l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/ 2017.

Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su radio o televisioni locali o canali dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/ o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di

interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/ 2017 secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/ 2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/ o Federazioni cui deliberasse di aderire. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione

potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/ o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/ 2017.

ART. 4 - RAPPORTI CON RÉSEAU ENTREPRENDRE

L'Associazione fa capo a Réseau Entreprendre, organismo avente sede in Francia, il quale raggruppa le Associazioni francesi e di altri Paesi che condividono gli scopi dello stesso, e si impegna a rispettarne l'atto costitutivo, lo Statuto e i suoi Regolamenti interni, nei limiti in cui gli stessi non siano in contrasto con la normativa italiana.

Essa, in conseguenza dell'adesione al suddetto organismo, acquisisce il diritto di utilizzarne il nome, il logo, i marchi e la documentazione messa a disposizione dalla stessa. Tale diritto cessa a seguito di eventuale radiazione.

ART. 5 - SOCI

L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato e hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Ente e per esprimersi in merito a tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge e dagli organismi, regolamenti e direttive degli Enti cui l'Associazione deliberasse di aderire nell'ambito dei propri fini istituzionali. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. È inoltre consentita l'ammissione come associati di altre Associazioni, Enti del Terzo Settore, Fondazioni e Imprese, nel rispetto delle norme di riferimento, i

quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 6 - PATRIMONIO

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/ o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

L'organo di amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

L'organo di amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/ 2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre:

- a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno sociale.

È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole degli Enti e/ o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

ART. 9 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;
- c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;
- d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltretutto in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo di amministrazione.

ART. 10 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/ 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.11 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 12 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 13 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- presidente
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/ 2017);

- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/ 2017).

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 15 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372, commi quarto e quinto del Codice Civile, in quanto compatibili. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, cinque se superiore.

ART. 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se ritenuto opportuno o se ricorrano i requisiti di legge) entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è possibile approvare il bilancio preventivo in precedenza rispetto all'approvazione del bilancio consuntivo,

convocando separatamente le assemblee dei soci, con specifico ordine del giorno;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell'Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse;
- i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria dei soci:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 17 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, deve contenere l'ordine del giorno l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o qualunque altro mezzo garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento); qualora il numero degli associati sia superiore a cento, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione sulla bacheca del sito web/ blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 18 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei soci, indipendentemente dal numero degli intervenuti in assemblea.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/ o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano.

ART. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole almeno della metà più uno dei soci, indipendentemente dal numero degli intervenuti in assemblea come sopra indicato all'articolo 18 del presente statuto.

ART. 20 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili nel limite di due mandati consecutivi e devono essere scelti tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra sette e undici e nel proprio ambito nomina il Vicepresidente (avendo facoltà di nominarne anche due), il tesoriere, il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/ 2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che,

con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per un triennio e più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o qualunque altro mezzo garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'organo di controllo, ove nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza è spedito almeno due giorni prima. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/ o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 21 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quanto stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) predispone il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;
- f) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico; designa altresì i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne

attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le caratteristiche;

- g) istituisce comitati, missioni di coordinamento e di studio, fissandone relativi compiti, individuandone il referente e gli associati partecipanti;
- h) progetta e realizza le iniziative e le manifestazioni sociali;
- i) provvede alla nomina del Direttore dell'Associazione e all'attribuzione dei relativi poteri e compiti;
- j) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;
- k) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- l) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- m) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.

L'organo di amministrazione può inoltre attribuire delle deleghe operative per raggiungere in modo più efficace ed efficiente le proprie finalità.

ART. 22 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 co. 2 del D. Lgs. 117/ 2017, il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 23 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci in coerenza con l'elezione dell'Organo Amministrativo, è rieleggibile nel limite di due mandati consecutivi e deve essere scelto ed eletto tra gli associati dall'assemblea dei soci. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/ o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano.

Articolo 24 - I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, nel numero massimo di 2 (due). Hanno il compito di assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 25 - II TESORIERE

Il Tesoriere redige o fa redigere, sotto la sua supervisione, la contabilità dell'Associazione. Redige o fa redigere, sotto il suo controllo, una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione e la formalizza all'Assemblea dei soci. Tali funzioni non sono retribuite.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ

Il Presidente e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo rispondono del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge.

ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/ 2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel limite di due mandati consecutivi.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/ 2017.

ART. 28 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea, ex articolo 31 del D. Lgs. 117/ 2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/ 2017.

ART. 29 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 30 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse.

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

MEDIAZIONE - Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo che dovessero insorgere tra i soci oppure tra i soci e la associazione e quelle promosse da o contro amministratori, revisori o liquidatori saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione presso un Organismo di

Mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 28/ 2010.

Il tentativo di mediazione si considererà esperito solo in caso di effettivo svolgimento della procedura oltre il primo incontro informativo.

ARBITRO —Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione di cui al paragrafo che precede, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la associazione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, oppure nei confronti di amministratori, revisori e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale ove ha sede la società e nel rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

ART. 32 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/ 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea straordinaria dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 33 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito

Torino, lì 22.4.24

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 22.4.24

F.ti: Giovanni RADIS

ANDREA GANELLI